

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 16-30 NOVEMBRE 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

PRASSI

1.1	3
Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2019, n. 99/E	
1.2	3
Istanze di Interpello (Sintesi 16-30 novembre)	

GIURISPRUDENZA

2.1	6
Corte di Cassazione, Ordinanza del 27 novembre 2019, n. 30948	
2.2	6
Rottamazione <i>ter</i> - Corte di Cassazione, Ordinanza del 15 novembre 2019, n. 29790	

PRASSI

1.1

Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2019, n. 99/E

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione.

Dopo aver richiamato la normativa di riferimento¹ la Risoluzione n. 99/E/2019 ha chiarito che risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione (per quel che concerne gli effetti prodotti dal visto con specifico riferimento all’istituto della compensazione cfr. anche la Circolare Ministeriale del 25 settembre 2014, n. 28/E).

1.2

Istanze di Interpello (Sintesi 16-30 novembre)

Nel periodo di riferimento sono stati pubblicati numerosi interpelli. In particolare, segnaliamo i seguenti:

- *Articoli 86 e 170 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione antibuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva.* È stato precisato che l’operazione di riorganizzazione descritta nell’istanza ha come principale e dichiarato fine quello di cedere l’immobile nell’ambito del regime fiscale di una società a responsabilità limitata, anziché di una società di persone; ciò al fine di fruire di un’aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci, in conseguenza dell’applicazione del principio della c.d. “trasparenza fiscale”. Nel caso di specie “non si ritiene che detto vantaggio fiscale risulti indebita,

¹ Cfr. art. 35 comma 3, del DPR 22 luglio 1997, n. 241; art. 3 comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322; art. 1 del D.M. 18 febbraio 1999 e art. 23 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. In particolare l’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1988 dispone che “ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell'immobile sia effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l'imposta" (Risposta n. 503 del 28 novembre 2019);

- *Articolo 87, comma 1, lettera d) del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Requisito di commercialità ai fini dell'applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate l'esercizio di impresa commerciale (a cui è subordinato il regime di esenzione), è individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 55 del TUIR, con la conseguenza che le disposizioni recate dall'art. 87 del TUIR (rubricato "Plusvalenze esenti") devono intendersi riferite alle attività che danno luogo a reddito di impresa (cfr. par. 1.1 della Circolare Ministeriale n. 7/E/2013). E' stato precisato che "il criterio formale di qualifica del reddito di cui al citato articolo 55 costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il requisito della commercialità, che va invece definito sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i redditi prodotti nell'esercizio d'impresa sono riferibili a un'attività commerciale nel senso richiesto dalla disciplina in esame" (Risposta n. 502 del 28 novembre 2019);*
- *Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta. È stato chiarito che anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto, il sostituto ha facoltà di scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute subite sui redditi di lavoro (autonomo o d'impresa) a condizione che "sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta". Tale tesi risultata essere confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Sentenze 7 giugno 2017, n. 14138 e 17 luglio 2018, n. 18910) (Risposta n. 499 del 26 novembre 2019).*

Per completezza di argomento, citiamo anche le Risposte in tema di regime speciale per lavoratori impatriati:

- *n. 497 (Regime speciale per lavoratori impatriati - Mancata iscrizione all'AIRE - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212);*
- *n. 495 (Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212);*

- n. 492 (*Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*).

In particolare, nella Risposta n. 497 è stato precisato che con riferimento al requisito della residenza estera qualora il periodo di iscrizione all'AIRE risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per il quale *"i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a) [omissis]"*.

GIURISPRUDENZA

2.1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 27 novembre 2019, n. 30948

Con l'Ordinanza del 27 novembre 2019, n. 30948, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato dell'atto informatico originario (c.d. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento originario cartaceo (c.d. copia informatica).

2.2

Rottamazione *ter* - Corte di Cassazione, Ordinanza del 15 novembre 2019, n. 29790

Con l'Ordinanza del 15 novembre 2019, n. 29790, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine del 10 giugno 2019 (di cui al comma 10 dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018), previsto per la presentazione da parte del contribuente della documentazione di sanatoria per aver aderito alla c.d. rottamazione *ter* è da considerarsi ordinatorio e non perentorio.

TAX NEWSLETTER | 16-30 NOVEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 NOVEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM